

*Same-sex marriage ma dopo uno dei due cambia sesso:
trascrivibile*

Corte App. Milano, sez. persone minori famiglia, decreto 27 marzo 2015 (Pres. Poppa, rel. Canziani)

**MATRIMONIO CONTRATTO ALL'ESTERO DA PERSONE DI SESSO UGUALE
– SUCCESSIVO CAMBIAMENTO DI SESSO DI UNO DEI CONIUGI –
RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO IN ITALIA - SUSSISTE**

E' trascrivibile il matrimonio contratto da persone dello stesso sesso quando, successivamente, sia intervenuto cambiamento del sesso di uno dei coniugi secondo la legge straniera applicabile, a prescindere da specifici accertamenti (sulla effettiva identità sessuale della persona che ha mutato genere). Il cambio anagrafico dell'identità di genere, realizzato dal cittadino straniero all'estero, secondo la legge quivi applicabile, determina, quantomeno dalla data di efficacia del cambio di sesso, che il matrimonio dallo stesso contratto con il cittadino italiano deve essere considerato a tutti gli effetti, anche nell'ordinamento italiano, come matrimonio contratto tra persone di genere diverso, non contrario all'ordine pubblico e produttivo degli effetti giuridici propri del matrimonio.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

La corte

Letti gli atti, sentito il difensore dei reclamanti; considerato che in data 9.6.2011 i reclamanti, allora del medesimo sesso maschile, hanno contratto matrimonio in Argentina, secondo la legge di quel paese;

che , come risulta dai certificati argentini prodotti dai reclamanti (muniti di Apostille in base alla Convenzione Aja 5.10.1961), in data 14.06.2012, il (omissis), cittadino argentino, chiedeva e otteneva, grazie alla legge argentina n. 26.743 del 23.05.2012, la rettifica del sesso da maschile a femminile e il cambio del proprio nome, da (omissis) , come da certificato formato il 18 luglio 2012 (1DC, n. 58, anno 2012) iscritto nel "Registro del Estado Civil Y Capacidad de Las Personas" , in Cordoba, Capital della Repubblica Argentina;

che anche nell'ordinamento italiano è possibile ottenere la rettificazione di attribuzione di sesso, in base alla legge 164/1982;

che , in forza di quanto previsto dall'art. 24 legge 31.05.1995, n. 218, " l'esistenza e il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto", quindi nome e genere della (omissis) sono regolati dalla legge argentina, per la quale la reclamante deve essere considerata a tutti gli effetti persona di genere femminile; a tal proposito rileva quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 1, della legge 26.743 del 23.05.2012 in vigore nello Stato argentino, che stabilisce che una volta ottenuta la modifica anagrafica del proprio genere, tale modifica è opponibile a qualsiasi terzo; non è quindi possibile fare valere la passata

identità anagrafica della (omissis) senza violare il diritto al rispetto dell'identità della stessa;

che pertanto, come correttamente argomentato dalla difesa, il cambio anagrafico dell'identità di genere della (omissis) , determina, quantomeno dalla data di efficacia del cambio di sesso, che il matrimonio dalla stessa contratto con il cittadino italiano (omissis) deve essere considerato a tutti gli effetti, anche nell'ordinamento italiano, come matrimonio contratto tra persone di genere diverso, non contrario all'ordine pubblico e produttivo degli effetti giuridici propri del matrimonio;

che, per tale ragione, appare del tutto fondata la istanza di trascrizione dell'atto di matrimonio dei reclamanti, presentata successivamente al cambio di identità di genere della (omissis) e a nulla può rilevare il fatto che la stessa, nel momento in cui fu contratto il matrimonio (09.06.2011), non avesse ancora richiesto la rettifica anagrafica dell'identità di genere, rettifica che peraltro ella ha potuto chiedere ed ottenere soltanto successivamente all'entrata in vigore della legge argentina n. 26743, in data 23.05.2012;

che, per tutti i motivi sopra esposti, il matrimonio tra (omissis) è perfettamente conforme al paradigma eterosessuale accolto dal nostro ordinamento e che per questo deve essere riformato il decreto impugnato, in quanto il reclamo presentato dalle parti merita di trovare accoglimento;

PQM

La Corte, in riforma dell'impugnato decreto, così provvede:

1. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano di trascrivere nei registri di stato civile l'atto di matrimonio contratto in data 09.06.2011 a Cordoba (Argentina) tra (omissis), iscritto nel Registro Civil della Municipalidad de Cordoba, atto della Seccion Central, Tomo ... anno 2011, con allegato atto integrale di nascita di (omissis), con annotazione di rettificazione di sesso e di nome.

Si comunichi.